

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1006)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

### Modifiche al ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo tecnico di gruppo A del Ministero della marina mercantile, istituito nel 1938, prevedeva 6 posti — uno per ogni grado — con grado iniziale X

e massimo V, successivamente con decreto legislativo n. 615 del 7 maggio 1948, detto ruolo venne modificato come segue:

Grado	Numero dei posti
6° — Ispettore Tecnico Capo . . . . .	1
7° — Ispettore Tecnico Princ. 1ª classe . . . . .	2
8° — Ispettore Tecnico Princ. 2ª classe . . . . .	2

La modifica, riguardante principalmente il grado iniziale, portato dal X all'VIII, fu suggerita dal fatto che le funzioni di Ispettore tecnico richiedono fin dall'inizio una certa esperienza, che può essere acquisita soltanto attraverso vari anni di attività professionale. A tale scopo infatti la partecipazione al concorso è subordinata al requisito da parte dei candidati del possesso di almeno 5 anni di attività professionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, per quanto riguarda le carriere direttive tecniche, ha elevato il grado iniziale dal X al IX.

Ciò, naturalmente, ha reso non più rispondente l'attuale ordinamento del Corpo degli Ispettori tecnici poichè il grado superiore successivo al cosiddetto esame di sbarramento

è diventato l'ex grado VII (ingegnere superiore) e non più l'ex grado VIII (ingegnere).

All'ex grado VIII pertanto bisognerebbe spostare il grado iniziale dell'Ispettorato perchè altrimenti il personale specializzato richiesto per questo organo (ingegneri navali e meccanici) non troverebbe più quel minimo di vantaggio necessario per entrarvi e per restarvi. Inoltre, qualora non si provvedesse al più presto al necessario aggiornamento dell'attuale ordinamento, a breve scadenza, nel delicatissimo settore cui questi tecnici attendono, si farebbe il vuoto, che già ha cominciato a formarsi, senza alcuna possibilità di colmarlo, nè vi sarebbe la possibilità di coprire l'attuale vacanza ed altre derivanti dal necessario ampliamento dell'organico, come in passato si è già verificato.

Per tali ragioni, questa modifica è stata già apportata in un organismo simile a

quello in questione — l'Ispettorato generale di finanza — la cui carriera cominciava proprio dal grado VIII ed è stato ora spostato all'ex grado VII quale grado iniziale.

Lo stesso adeguamento si impone per lo Ispettorato tecnico della Marina mercantile il cui ruolo, pertanto, dovrebbe essere così modificato:

- 1) coeff. (670) — Ispettore generale tecnico;
- 2) coeff. (500) — Ingegnere capo;
- 3) coeff. (402) — Ingegnere superiore.

A tale scopo mira l'unito disegno di legge.

Il Ministero del tesoro riconoscendo la fondatezza della richiesta ha dato il suo assenso predisponendo i fondi all'uopo necessari per la copertura della spesa che ammonta a lire 3.595.800 annue.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il ruolo della carriera direttiva (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, di cui al quadro 18, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 19, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal ruolo organico di cui alla annessa tabella.

### Art. 2.

Il personale che alla data del 1° luglio 1960 rivesta la qualifica di ingegnere (coefficiente 325), già prevista nei quadri citati

nel precedente articolo 1, è collocato, con decorrenza dalla predetta data, nella qualifica di ingegnere superiore (coeff. 402), di cui al ruolo indicato nell'annessa tabella.

### Art. 3.

All'onere di lire 3.595.800, derivante dall'applicazione della presente legge per lo esercizio 1960-61, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

## TABELLA A

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

*Ruolo della carriera direttiva*

(Personale tecnico)

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettore Generale	1
500	Ingegnere Capo	2
402	Ingegnere Superiore	3